



# COMUNE DI MOGLIA

Provincia di Mantova

Codice Ente n° 10853

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 67 del 30/11/2005

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO / INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO.**

L'anno duemilacinque, addì trenta del mese di novembre alle ore 20,30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

N.	Cognome e Nome	Qualifica	P	A
1	BAVUTTI Dott. Claudio	SINDACO	SI	
2	TRALDI Cesare	CONSIGLIERE	SI	
3	ROVERSI Arrigo	CONSIGLIERE	SI	
4	MENGHINI Silvana	CONSIGLIERE	SI	
5	BERNARDELLI Ottorino	CONSIGLIERE	SI	
6	GAVIOLI Guendalina	CONSIGLIERE		SI
7	CAPILUPPI Peter	CONSIGLIERE	SI	
8	TRALDI Guido	CONSIGLIERE	SI	
9	VEZZANI Giuseppe	CONSIGLIERE	SI	
10	VINCENZI Antonella	CONSIGLIERE	SI	
11	GRANDI William	CONSIGLIERE	SI	
12	TRALDI Leo	CONSIGLIERE	SI	
13	BELLADELLI Diego	CONSIGLIERE		SI
14	CAPILUPPI Claudio	CONSIGLIERE		SI
15	GHISELLI Luciana	CONSIGLIERE		SI
16	BERTOLINI Greta	CONSIGLIERE		SI
17	BURASCHI Mila	CONSIGLIERE		SI

E' presente l'assessore esterno Sig. Scaini Edi

PRESENTI 11 ASSENTI 6

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Antonio Napolitano

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO / INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL  
REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA  
PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale n° 18344 del 23=7=04 contenente l'approvazione degli "interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004-2006" e la n° 18747 del 17=9=04 che ha approvato il protocollo di intesa tra A.S.L. e Comuni per lo svolgimento dei connessi controlli, in particolare per la prevenzione delle cadute dall'alto (recepito con atto G.C. n° 46 del 31=5=2005);

ATTESO che occorre provvedere all'aggiornamento/integrazione del Regolamento edilizio e del regolamento locale di igiene relativamente alle disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto;

CONSIDERATO che tale normativa recante la rubrica "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto" viene recepita nell'ordinamento locale mediante la creazione dell'art. 42/bis da inserire nel Regolamento Edilizio e dell'art. 3.3.1/bis da inserire nel Regolamento Locale di Igiene;

VISTA la relazione illustrativa dell'U.T.C.;

VISTO l'art. 29 della L.R. 12/05 riguardante la procedura di approvazione del Regolamento Edilizio;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi art. 49, 1° comma D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

### **UNANIME DELIBERA**

1. le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. per le motivazioni espresse in premessa, di introdurre l'art. 42/bis nel Regolamento Edilizio e l'art. 3.3.1/bis nel Regolamento locale di Igiene (entrambi contenenti le "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto"), nel testo che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di richiedere il prescritto parere di carattere igienico-sanitario da parte dei competenti organi, precisando che ai sensi dell'art. 29 L.R. 12/05, tale parere va reso entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali è da intendersi reso favorevolmente;
4. dare atto che alla procedura di aggiornamento/integrazione del regolamento edilizio, si applicano i disposti del 1° comma del citato art. 29, il quale rinvia ai commi 2,3 e 4 dell'art. 14 L.R. 12/05.
5. demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico la completa attuazione del presente provvedimento.

\*\*\*\*\*

OGGETTO : AGGIORNAMENTO / INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to DOTT.CLAUDIO BAVUTTI

Il Consigliere Anziano  
F.to DOTT. CESARE TRALDI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Antonio Napolitano

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. *R.P. 242*

*13 DIC 2005*

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Antonio Napolitano

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *23 DIC 2005*

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Moglia  
Lì, *23 DIC 2005*

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Antonio Napolitano

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Moglia  
06/12/2005



Il Segretario Comunale  
Dott. Antonio Napolitano

**PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO AVENTE PER OGGETTO:**

**Aggiornamento/integrazione del Regolamento Edilizio e del Regolamento locale di Igiene relativamente alle disposizioni concernenti la prevenzione dai rischi di caduta dall'alto.**

**SERVIZIO TECNICO**

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 – 1° comma – D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto:

**FAVOREVOLE**

Moglià, li 23/11/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

*Enzo Marotti*

**SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO**

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 – 1° comma – D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto:

.....  
.....  
.....

Moglià, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO FINANZIARIO

*Rag. Alessandra Buoli*



# COMUNE DI MOGLIA

- Provincia di Mantova -

Piazza Matteotti, 2 - 46024 Moglia (MN)  
Internet: [www.polirone.mn.it/moglia](http://www.polirone.mn.it/moglia)  
E-mail: [tecnico.moglia@polirone.mn.it](mailto:tecnico.moglia@polirone.mn.it)

C.F. 00261470207 - P.I. 00216270207  
Telefono: +39 0376 511421 / 2  
Telefax: +39 0376 511423

Settore Tecnico

Moglia, 23/11/2005

**Oggetto: Aggiornamento/integrazione del Regolamento Edilizio e del Regolamento locale di Igiene relativamente alle disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto.**

Premesso che il D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, detta le norme essenziali per la sicurezza dei lavoratori in cantieri mobili o fissi.

Considerato che a distanza di quasi 10 anni sono ancora molteplici gli infortuni riscontrati in edilizia, molti di questi mortali.

Atteso che da numerose statistiche nazionali e locali, emerge che il rischio avente la maggiore magnitudo è quello associato alle cadute dall'alto.

Preso atto che alcuni Enti, ed in specialmodo l'area Bergamasca ha promosso in questi anni efficaci azioni tese a sensibilizzare gli operatori del settore (tecnici, imprenditori, maestranze), nonché i committenti, stante le responsabilità discendenti dall'applicazione del D.Lgs. 494/96.

Tenuto conto che il suddetto progetto pilota ha costituito una valida base da estendere a tutti il territorio nazionale.

Ciò premesso, l'organo di controllo locale ha promosso una serie di incontri al fine di suggerire alle Amministrazioni locali, competenti per territorio, l'adozione di efficaci misure a salvaguardia della salute dei lavoratori impiegati in cantieri mobili o fissi.

Da tali incontri è emerso l'allegato articolato, meritevole di approvazione, che andrà ad integrare il vigente Regolamento Edilizio ed il Regolamento locale d'Igiene.

Tutto ciò detto, si propone di adottare le rispettive varianti ai suddetti regolamenti, al fine di recepire le citate disposizioni volte alla tutela dei lavoratori in edilizia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Enzo Marotti)

# AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE

Testo:

## rt.3.3.1bis:Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto"

**Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura**

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

### **Accesso alla copertura**

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- ➔ l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza  $\geq 0,70$  m. e altezza di  $\geq 1,20$  m.  
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- ➔ l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a  $0,50 \text{ m}^2$ .
- ➔ l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
  - ⇒ superficie  $\geq 0,50 \text{ m}^2$ ;
  - ⇒ se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere  $\geq 0,70$  m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a  $0,65$  m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
  - ⇒ se a sezione circolare il diametro deve essere  $\geq 0,80$  m;
- ➔ l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

## **Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati**

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di **idonei manufatti** ( es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) **tali da consentire l'accesso** sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili ) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

## **Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli**

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ;
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

## **Dispositivi di ancoraggio**

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta,

l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;

4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795** del 31.5.98: "**Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove**" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

**Le soluzioni adottate** ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

### **Ultimazione dei lavori**

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- ⇒ la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- ⇒ le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- ⇒ la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- ⇒ la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

### **Edifici con estese superfici finestrate**

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

### **Informazioni per gli addetti**

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).



Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

### **fascicolo dell'opera**

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno **esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi** e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.). Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

# AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE

Testo:

## Art. 42-bis: "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto"

**42b.1 Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura**

**42b.2** L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

### **42b.3 Accesso alla copertura**

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- ➔ l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza  $\geq 0,70$  m. e altezza di  $\geq 1,20$  m.  
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- ➔ l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a  $0,50$  m<sup>2</sup>.
- ➔ l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
  - ⇒ superficie  $\geq 0,50$  m<sup>2</sup>;
  - ⇒ se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere  $\geq 0,70$  m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a  $0,65$  m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
  - ⇒ se a sezione circolare il diametro deve essere  $\geq 0,80$  m;
- ➔ l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

#### 42b.4 Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di **idonei manufatti** ( es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) **tali da consentire l'accesso** sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili ) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

#### 42b.5 Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ;
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

### 6 Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta,

l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;

4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795** del 31.5.98: "**Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove**" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

**Le soluzioni adottate** ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

## 7.7 **Ultimazione dei lavori**

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- ⇒ la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- ⇒ le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- ⇒ la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- ⇒ la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

## 8 **Edifici con estese superfici finestrate**

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

## **Informazioni per gli addetti**

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

#### b.10 fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno **esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi** e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.). Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.